

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - COMUNICATO
 COMUNICATO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE
 SOSTITUZIONE DI SOGGETTI NOMINATI IN DIVERSI ORGANISMI

DESIGNAZIONE DI UNA TERNA, NEL CUI AMBITO IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE C.R.T. – CASSA DI RISPARMIO DI TORINO PROVVEDERÀ A NOMINARE UN CONSIGLIERE

Scadenza di presentazione delle candidature: 2 luglio 2021

Richiamata integralmente la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

Visto l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

Preso atto che si sono verificati casi di persone che sono cessate dall'incarico per dimissioni, incompatibilità o altra causa e che, in particolare, la signora Anna Maria Di Mascio, designata quale Consigliera nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione C.R.T. – Cassa di Risparmio di Torino con deliberazione del Consiglio Regionale n. 360 del 26/02/2019 e successivamente nominata membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione in data 30 aprile 2019 mediante deliberazione della Fondazione stessa, è automaticamente decaduta dal suo incarico avendone ricoperto altro in seno alla medesima Fondazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 dello Statuto della Fondazione.

Il Consiglio regionale pertanto deve procedere alla seguente designazione: **Fondazione C.R.T. – Cassa di Risparmio di Torino – Consiglio di Indirizzo – designazione di una terna**

Ente	Nomine da effettuare	Organo competente ad effettuare la nomina	Titolare del potere di designazione	Requisiti e condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità	Compensi
Fondazione C.R.T. – Cassa di Risparmio di Torino Consiglio di Indirizzo (art. 12, comma 2, lettera a) e art. 13, comma 4, Statuto Fondazione)	Designazione di una terna, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione provvederà a nominare un Consigliere	Consiglio di Indirizzo della Fondazione	Consiglio Regionale	Artt. 8 e 9 Statuto Fondazione, in calce riportati *	Medaglia di presenza di €2.000,00 per la partecipazione alle riunioni consiliari

Statuto Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

(*)Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica.

2. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei

requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse, e che le procedure di nomina siano funzionali alla salvaguardia dell'indipendenza e della terzietà dell'Ente. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento dell'Ente.

3. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei a garantire la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

4. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

5. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

6. Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dall'Autorità di Vigilanza.

7. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto all'art. 9 seguente:

- a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;
- b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;
- e) coloro che ricoprono la carica di amministratore o di componente dell'organo di controllo degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
- f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
- g) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;
- h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 4;
- i) coloro che ricoprono la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;
- l) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo;

m) non possono inoltre essere designati, quali partecipanti alle terne di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3, coloro che, al momento della designazione, ricoprono la posizione di vertice dei soggetti designanti.

8. le esclusioni di cui al presente articolo, comma 5 e comma 7 lettere b), e), h), l) e m), nonché l'esclusione di cui al comma 9 primo periodo, operano anche riguardo la formazione delle terne di candidature di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3 e, in caso di inosservanza, la designazione è considerata come non effettuata con applicazione di quanto previsto al successivo art. 13.

9. Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria; non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.

10. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

11. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo della Fondazione l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali territoriali. Il componente di un organo della Fondazione che sia incorso in tale decadenza non potrà essere eletto all'interno degli organi della Fondazione né con riferimento al mandato in corso al momento della decadenza né con riferimento al mandato immediatamente successivo.

12. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

13. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino.

14. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione.

Art. 9 - Decadenza

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti o i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8 comportano la decadenza dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

2. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

Art. 12 - Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da diciotto Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

2. Di essi nove sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati come segue:

- a) due nell'ambito di due terne designate dalla Regione Piemonte;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comune di Torino;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dalla Città metropolitana di Torino;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;
- f) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Asti e Alessandria;
- g) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.

3. I restanti nove Consiglieri vengono nominati come segue tra personalità che, grazie all'apporto della loro professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione:

- a) uno nell'ambito di una terna designata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Conferenza Episcopale Piemontese, sentita la propria Sezione Regionale Arte e Beni Culturali;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte, al fine di garantire una adeguata rappresentatività territoriale;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dall'European Foundation Centre, da individuarsi tra soggetti residenti in Piemonte o in Valle d'Aosta che non abbiano rivestito, negli ultimi quattro anni, la carica di Presidente, di componente dell'organo di amministrazione o di Segretario Generale di una Fondazione di origine bancaria di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

f) tre cooptati dal Consiglio di Indirizzo uscente, tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nel presente statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie. Nell'individuazione di tali componenti si tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette alla selezione dei componenti cooptati sono disciplinate dal regolamento di funzionamento degli organi in modo da assicurare il rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. L'elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica. Qualora per tre votazioni successive non si raggiunga la maggioranza richiesta, la nomina del consigliere o dei consiglieri ancora da designare sarà effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.

4. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti. È escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura **devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale** apposita domanda corredata dal *curriculum vitae*, contenente, **a pena di irricevibilità:**

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Si fa presente, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.

L'istanza di candidatura deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 2 luglio 2021.**

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Infine si evidenzia che ai sensi della L.r. n. 17 del 27/12/2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione", i soggetti nominati ai sensi della L.r. n. 39/95 sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, l.r. n. 17/2012).

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al "Settore Commissioni consiliari" - **UFFICIO NOMINE**, Via Alfieri n. 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757324, 5757239, 5757199.

Il Presidente del Consiglio regionale
Stefano Allasia

**MODELLO DI CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE A COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE CRT**
**(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte,
a pena di irricevibilità della candidatura)**

Al Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
via Alfieri 15
10121 Torino

Il/La sottoscritto/anato/a
a..... il
residente ac.a.p.
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di
residenza).....
tel. fax
e-mail
codice fiscale
presenta la propria candidatura per la nomina a:

.....
(indicare l'Ente, Comitato, altro)

.....
(specificare l'organo: Collegio dei Revisori, Consiglio di Indirizzo, altro)

a tal fine

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

2*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:

.....
.....

3. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:

.....

.....

4*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:.....

.....

5. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

.....

6. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:

.....

7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:

.....

.....

8. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)

.....

9*. di aver maturato la necessaria professionalità e competenza nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica (art. 8, comma 1, dello Statuto della Fondazione);

10*. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni (art. 8, comma 5, dello Statuto della Fondazione);

11*. di NON essere incorso in una delle situazioni impeditive e di NON versare nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche previste rispettivamente dagli artt. 4 e 6 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;

12*. di NON ricoprire cariche in altre Fondazioni costituite in ottemperanza al D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 356 (art. 8, comma 6 dello Statuto della Fondazione);

13*. di trovarsi o di non trovarsi in una delle seguenti condizioni e, in particolare:

a) di essere coniuge, parente e affine fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione (art. 8, comma 7, lett. b), dello Statuto della Fondazione);

di NON essere coniuge, parente e affine fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione (art. 8, comma 7, lett. b), dello Statuto della Fondazione);

- b) di essere dipendente in servizio della Fondazione o di Società da quest'ultima controllata (art. 8, comma 7, lett. c), dello Statuto della Fondazione);
- di NON essere dipendente in servizio della Fondazione o di Società da quest'ultima controllata (art. 8, comma 7, lett. c), dello Statuto della Fondazione);
- c) di essere coniuge, parente, affine fino al secondo grado incluso di dipendente in servizio della Fondazione o di Società da quest'ultima controllata (art. 8, comma 7, lett. c), dello Statuto della Fondazione);
- di NON essere coniuge, parente, affine fino al secondo grado incluso di dipendente in servizio della Fondazione o di Società da quest'ultima controllata (art. 8, comma 7, lett. c), dello Statuto della Fondazione);
- d) di essere il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria (art. 8, comma 7, lett. d), dello Statuto della Fondazione);
- di NON essere il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria (art. 8, comma 7, lett. d), dello Statuto della Fondazione);
- e) di ricoprire la carica di amministratore o di componente dell'organo di controllo degli enti cui lo Statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione (art. 8, comma 7, lett. e), dello Statuto della Fondazione);
- di NON ricoprire la carica di amministratore o di componente dell'organo di controllo degli enti cui lo Statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione (art. 8, comma 7, lett. e), dello Statuto della Fondazione);
- f) di avere un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con la Regione Piemonte (art. 8, comma 7, lett. f), dello Statuto della Fondazione);
- di NON avere un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con la Regione Piemonte (art. 8, comma 7, lett. f), dello Statuto della Fondazione);
- g) di essere parte in una causa pendente contro la Fondazione (art. 8, comma 7, lett. g), dello Statuto della Fondazione);
- di NON essere parte in una causa pendente contro la Fondazione (art. 8, comma 7, lett. g), dello Statuto della Fondazione);

- h) di essere stato dichiarato decaduto dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione nel corso del biennio precedente (art. 8, comma 7, lett. h), dello Statuto della Fondazione);
- di NON essere stato dichiarato decaduto dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione nel corso del biennio precedente (art. 8, comma 7, lett. h), dello Statuto della Fondazione);
- i) di ricoprire la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione (art. 8, comma 7, lett. i), dello Statuto della Fondazione);
- di NON ricoprire la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione (art. 8, comma 7, lett. i), dello Statuto della Fondazione);
- l) di ricoprire o aver ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo (art. 8, comma 7, lett. l), dello Statuto della Fondazione);
- di NON ricoprire o NON aver ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo (art. 8, comma 7, lett. l), dello Statuto della Fondazione);

- m) di ricoprire una qualsiasi posizione di vertice nell'ambito della Regione Piemonte (art. 8, comma 7, lett. m), dello Statuto della Fondazione);
 di NON di ricoprire una qualsiasi posizione di vertice nell'ambito della Regione Piemonte (art. 8, comma 7, lett. m), dello Statuto della Fondazione);
- n) di essere fra coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria (art. 8, comma 9, primo periodo dello Statuto della Fondazione);
 di NON essere fra coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria (art. 8, comma 9, primo periodo dello Statuto della Fondazione);
- o) di ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo (art. 8, comma 9, secondo periodo dello Statuto della Fondazione);
 di NON ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo (art. 8, comma 9, secondo periodo dello Statuto della Fondazione);
- p) di ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria (art. 8, comma 10 dello Statuto della Fondazione);
 di NON ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria (art. 8, comma 10 dello Statuto della Fondazione);

14*. di essere consapevole che costituisce causa di decadenza dall'incarico ricoprire incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali territoriali (art. 8, comma 11 dello Statuto della Fondazione);

15*. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012, n. 235;

16*. di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche
 di trovarsi

17. in caso di risposta affermativa al punto n. 16, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

18. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

19*. di NON trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23
 di trovarsi marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

dichiara altresì

20. di accettare preventivamente la nomina;

21. di allegare alla presente:

copia fotostatica del documento di identità personale

curriculum vitae

22. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., li

Firma

.....

L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, NONCHÈ DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 10/08/2018 N. 101, È CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK:

www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti: non saranno ritenute valide le domande di candidatura che non contengano tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - al seguente indirizzo:

comm.nomine@cert.cr.piemonte.it

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nel modo sopra indicato, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE

MODELLO DI CANDIDATURA

2. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si ribadisce, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

4. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

8. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio.

10-11. D.M. 18 marzo 1998, n. 161

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

1. Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari.

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

2. Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:

- a) le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1;
- b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.

3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

3. Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche.

1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. Situazioni impeditive.

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

- a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

5. Requisiti di onorabilità.

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

6. Sospensione dalle cariche.

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

7. Norme transitorie.

- 1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*
- 2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.*
- 3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

9-10-12-13-14. Articolo 8 dello Statuto della Fondazione: “Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse”

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica.
2. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse, e che le procedure di nomina siano funzionali alla salvaguardia dell'indipendenza e della terzietà dell'Ente. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento dell'Ente.
3. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei a garantire la presenza negli organi del genere meno rappresentato.
4. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.
5. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.
6. Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dall'Autorità di Vigilanza.
7. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto all'art. 9 seguente:
 - a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;
 - b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
 - d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;
 - e) coloro che ricoprono la carica di amministratore o di componente dell'organo di controllo degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
 - f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;

- g) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;
- h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 4;
- i) coloro che ricoprano la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;
- l) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo;
- m) non possono inoltre essere designati, quali partecipanti alle terne di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3, coloro che, al momento della designazione, ricoprono la posizione di vertice dei soggetti designanti.

8. le esclusioni di cui al presente articolo, comma 5 e comma 7 lettere b), e), h), l) e m), nonché l'esclusione di cui al comma 9 primo periodo, operano anche riguardo la formazione delle terne di candidature di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3 e, in caso di inosservanza, la designazione è considerata come non effettuata con applicazione di quanto previsto al successivo art. 13.

9. Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria; non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.

10. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

11. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo della Fondazione l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali territoriali. Il componente di un organo della Fondazione che sia incorso in tale decadenza non potrà essere eletto all'interno degli organi della Fondazione né con riferimento al mandato in corso al momento della decadenza né con riferimento al mandato immediatamente successivo.

12. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

13. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino.

14. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione.

Art. 9 dello Statuto della Fondazione: “Decadenza”

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti o i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8 comportano la decadenza dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

2. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

Articolo 12 dello Statuto della Fondazione: “Composizione” (del Consiglio di Indirizzo)

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da diciotto Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

2. Di essi nove sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati come segue:

- a) due nell'ambito di due terne designate dalla Regione Piemonte;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comune di Torino;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dalla Città metropolitana di Torino;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;
- f) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Asti e Alessandria;
- g) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.

3. I restanti nove Consiglieri vengono nominati come segue tra personalità che, grazie all'apporto della loro professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione:

- a) uno nell'ambito di una terna designata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Conferenza Episcopale Piemontese, sentita la propria Sezione Regionale Arte e Beni Culturali;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte, al fine di garantire una adeguata rappresentatività territoriale;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dall'European Foundation Centre, da individuarsi tra soggetti residenti in Piemonte o in Valle d'Aosta che non abbiano rivestito, negli ultimi quattro anni, la carica di Presidente, di componente dell'organo di amministrazione o di Segretario Generale di una Fondazione di origine bancaria di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
- f) tre cooptati dal Consiglio di Indirizzo uscente, tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nel presente statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie. Nell'individuazione di tali componenti si tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette alla selezione dei componenti cooptati sono disciplinate dal regolamento di funzionamento degli organi in modo da assicurare il rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. L'elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due

terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica. Qualora per tre votazioni successive non si raggiunga la maggioranza richiesta, la nomina del consigliere o dei consiglieri ancora da designare sarà effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.

4. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti. È escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.

15. Art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

16. Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

19. Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte:
via Alfieri 15, 10121 - Torino (secondo piano) Tel. 011 5757.557/.324/.239/.199
mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it